



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 1673

Seduta del 16/04/2014

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*  
VALENTINA APREA  
VIVIANA BECCALOSSI  
SIMONA BORDONALI  
PAOLA BULBARELLI  
MARIA CRISTINA CANTU'  
CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI  
MAURIZIO DEL TENNO  
GIOVANNI FAVA  
MASSIMO GARAVAGLIA  
MARIO MELAZZINI  
ANTONIO ROSSI  
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con il Vice Presidente Mario Mantovani e l'Assessore Mario Melazzini

Oggetto

RECEPIMENTO DELL'ACCORDO QUADRO, DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 4, LETTERA D-BIS) DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009 N. 106, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA DA PARTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL). APPROVAZIONE SCHEMI PROTOCOLLO D'INTESA E PRIMA CONVENZIONE ATTUATIVA TRA REGIONE LOMBARDIA E INAIL - (DI CONCERTO CON IL VICE PRESIDENTE MANTOVANI E L'ASSESSORE MELAZZINI)

Si attesta la regolarità istruttoria del procedimento

Il Dirigente Francesco Baroni

Si attesta la conformità dell'atto a leggi e regolamenti

I Direttori Generali Walter Bergamaschi Roberto Albonetti

Il Segretario Generale Andrea Gibelli

Il Direttore Centrale Francesco Baroni

L'atto si compone di 20 pagine  
di cui 14 pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

LA GIUNTA

---

**RICHIAMATA** la DCR n. X/78 del 9 luglio 2013 con la quale è stato approvato il Programma regionale di sviluppo della X legislatura;

**VISTO:**

- l'art. 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale stabilisce che l'INAIL provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico - legale in tema di infortuni sul lavoro e di malattia professionale e, nell'ambito di rapporti convenzionali con le Regioni, all'erogazione delle "prime cure ambulatoriali", in coordinamento con le aziende sanitarie locali;
- l'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e l'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che l'INAIL, previa intesa con le Regioni, può realizzare e gestire centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro;
- l'art. 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede la possibilità per le Regioni di definire convenzioni con l'INAIL per disciplinare, nell'ambito della programmazione regionale, la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili per il compiuto recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, garantendo la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del Servizio Sanitario Nazionale e quelli a carico dell'INAIL;
- l'art. 9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, che dispone che l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- l'art. 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale prevede che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;
- l'articolo 19 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed il decreto del Presidente



## Regione Lombardia LA GIUNTA

della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, i quali prevedono che l'INAIL oltre a fornire protesi, presidi ortopedici e ausili tecnici agli infortunati sul lavoro, può erogare prestazioni protesiche a favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le Regioni, unitamente all'addestramento, all'uso, alla riabilitazione e ad una sistematica azione di sostegno finalizzata ad un ottimale recupero psicologico e sociale;

**DATO ATTO** che in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro (Repertorio Atti n. 34/CSR del 02/02/2012) per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL come meglio specificato negli articoli 2, 3 e 4 dell'accordo stesso;

**RICHIAMATO** il "Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014" approvato con DCR n. X/88 del 17 novembre 2010;

**VISTA** la nota prot. reg n. A1.2013.0033234 del 23 aprile 2013 dell'INAIL mediante la quale l'Istituto ha proposto alla Regione la sottoscrizione di un protocollo d'intesa propedeutico alla stipula delle convenzioni attuative, come previsto dal suindicato Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL;

**RITENUTO OPPORTUNO**, per quanto sopra esposto, procedere all'approvazione dello schema di Protocollo tra Regione Lombardia e INAIL che contiene, in osservanza delle rispettive competenze, gli impegni reciproci ad avviare azioni volte a realizzare una proficua collaborazione finalizzata all'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati e tecnopatici da parte dell'INAIL di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;

**PRECISATO** che secondo quanto previsto agli artt. 6 e 8 del predetto protocollo d'intesa le parti convengono che:

- "Allo scopo di realizzare una piena sinergia, nel contesto di un sistema coordinato di servizi e strutture dedicate all'assistenza sanitaria, riabilitativa e protesica, al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, all'erogazione, in favore degli assistiti del SSN, delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 4 e 5 nonché alla ricerca di nuove tecnologie e



## Regione Lombardia

LA GIUNTA

metodologie di assistenza come alla sperimentazione e all'applicazione di protocolli innovativi di riabilitazione, Regione Lombardia e l'INAIL stipuleranno una o più convenzioni attuative.”;

- “La prima convenzione attuativa sarà, tra l'altro, finalizzata alla messa in opera di un “Sistema in rete” che permetta la creazione di una filiera completa del recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati sul lavoro e tecnopatici attraverso l'elaborazione di nuove tecnologie e metodologie di assistenza e la sperimentazione di protocolli riabilitativi innovativi da trasferire nel campo applicativo. Il “Sistema in Rete” sarà realizzato attraverso un “Polo Integrato della Ricerca” che vedrà collaborare INAIL con le strutture identificate da Regione Lombardia.”;

**ATTESO** che Regione Lombardia intende:

- valorizzare gli investimenti fatti sul proprio territorio nel campo della meccatronica, robotica, design, edilizia sostenibile, elettronica, sensoristica, bioingegneria, materiali funzionali, sicurezza e rischio in termini di:
- infrastrutture di ricerca ed universitarie;
- infrastrutture e servizi sanitari;
- progetti di ricerca su metodologie e tecnologie per la riabilitazione, con il coinvolgimento di strutture di ricerca, università e con strutture sanitarie pubbliche e private.
- qualificare il territorio lombardo ed in particolare quello lecchese come centro di eccellenza per la cura (ospedaliera e non ospedaliera per lungo degenti) e la ricerca sulla cura e sui modelli erogativi e gestionali in favore di vittime di eventi traumatici e tecnopatici, in grado di rispondere alle necessità terapeutiche anche di cittadini non residenti nella Regione;

**DATO ATTO** che Regione Lombardia ritiene, pertanto, necessario per la realizzazione del “Sistema in rete” assumere come punto di riferimento Lecco e il suo territorio che presentano una situazione unica in Italia caratterizzata da:

- presenza di un nuovo Campus universitario (del Politecnico di Milano) in cui sono presenti i laboratori e i ricercatori di 5 istituti di ricerca del CNR, con un accordo di condivisione delle infrastrutture di ricerca. Diversi di questi laboratori svolgono attività di ricerca relativa ai temi della riabilitazione (tecnologie e modello gestionali), del monitoraggio e dell'assistenza a distanza, della sicurezza sul luogo del lavoro, del reinserimento in casa, nel luogo di lavoro e in ambito sportivo.



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

- una rete territoriale (Politecnico di Milano sede territoriale di Lecco, CNR, IRCCS MEDEA, IRCCS INRCA, Clinica Riabilitativa Villa Beretta, Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco con il coordinamento di Univerlecco) che da oltre 10 anni lavora in sinergia a progetti di ricerca e sviluppo sulla neuroriabilitazione. Tale rete è stata riconosciuta a livello regionale e nazionale, tanto che l'associazione Univerlecco è stata individuata da Regione Lombardia come capofila del Cluster Tecnologico Regionale "Tecnologie per gli Ambienti di Vita", che è uno dei 6 fondatori del cluster nazionale, promosso dal MIUR. Il Cluster "Tecnologie per gli ambienti di vita" si propone lo "Sviluppo di conoscenze, soluzioni tecnologiche, impianti, costruzioni e prodotti altamente innovativi che, secondo uno schema di Ambient Intelligence ed Ambient Assisted Living, permettano di ridisegnare l'ambiente di vita in modo da promuovere e favorire l'inclusione, la sicurezza, il benessere, la salute e l'ecosostenibilità". Con ambiente di Vita si intende la casa, la scuola ed i luoghi di lavoro;

**DATO ATTO** altresì che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del protocollo d'intesa di cui all'allegato "A", per quanto attiene il sostegno della domiciliarità delle persone con fragilità, Regione Lombardia ha identificato nel presidio ospedaliero di Passirana di Rho il punto di riferimento regionale e, in tal senso, intende stipulare una successiva specifica convenzione con INAIL;

**RITENUTO OPPORTUNO**, per quanto sopra esposto, procedere all'approvazione dello schema della prima convenzione attuativa del Protocollo tra Regione Lombardia e INAIL che contiene, in osservanza delle rispettive competenze, gli impegni reciproci ad avviare azioni volte a realizzare una proficua collaborazione finalizzata all'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati e tecnopatici da parte dell'INAIL nell'ambito di un sistema in rete con i soggetti che saranno individuati da Regione Lombardia per la ricerca di nuove tecnologie e metodologie di assistenza così come la sperimentazione e l'applicazione di protocolli innovativi di riabilitazione di cui all'allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

**ALL'UNANIMITÀ DEI VOTI**, espressi nelle forme di legge;



**DELIBERA**

per i motivi esposti in narrativa che si intendono interamente richiamati:

1. di approvare:
  - lo schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e INAIL per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati e tecnopatici da parte dell'INAIL, di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - lo schema della prima convenzione attuativa del Protocollo tra Regione Lombardia e INAIL per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati e tecnopatici da parte dell'INAIL nell'ambito di un "Sistema in Rete" con i soggetti che saranno individuati da Regione Lombardia per la ricerca di nuove tecnologie e metodologie di assistenza così come la sperimentazione e l'applicazione di protocolli innovativi di riabilitazione, di cui all'allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato a sottoscrivere la convenzione attuativa di cui all'allegato "B" ai Direttori Generali delle Direzioni Salute/Programmazione Integrata e Finanza/Attività Produttive, Ricerca e Innovazione;
3. di proporre ad INAIL una seconda specifica convenzione attuativa per quanto attiene il sostegno della domiciliarità delle persone con fragilità, identificando nel presidio ospedaliero di Passirana di Rho il punto di riferimento regionale;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO  
MARCO PILLONI



**Regione Lombardia**



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

## PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

**REGIONE LOMBARDIA** con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, codice fiscale 80050050154, rappresentata da **Roberto Maroni** in qualità di Presidente

E

**L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)** con Sede legale in Via IV Novembre, 144 – 00187 Roma, codice fiscale 01165400589, rappresentato da **Massimo De Felice** in qualità di Presidente

PER

**L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA DA PARTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER  
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO**

**PREMESSO** che:

- l'art. 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, stabilisce che l'INAIL provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico - legale in tema di infortuni sul lavoro e di malattia professionale e, nell'ambito di rapporti convenzionali con le Regioni, all'erogazione delle "prime cure ambulatoriali", in coordinamento con le aziende sanitarie locali;
- l'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e l'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce che l'INAIL, previa intesa con le Regioni, può realizzare e gestire centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro;
- l'art. 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede la possibilità per le Regioni di definire convenzioni con l'INAIL per disciplinare, nell'ambito della programmazione regionale, la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili per il

compiuto recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, garantendo la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del Servizio Sanitario Nazionale e quelli a carico dell'INAIL;

- l'art. 9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dispone che l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- l'art. 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;
- l'articolo 19 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, prevedono che l'INAIL oltre a fornire protesi, presidi ortopedici e ausili tecnici agli infortunati sul lavoro, può erogare prestazioni protesiche a favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le Regioni, unitamente all'addestramento, all'uso, alla riabilitazione e ad una sistematica azione di sostegno finalizzata ad un ottimale recupero psicologico e sociale;

**DATO ATTO** che in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro (Repertorio Atti n. 34/CSR del 02/02/2012) per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL come meglio specificato negli articoli 2, 3 e 4 dell'accordo stesso;

**TUTTO CIÒ PREMESSO** le parti, in osservanza delle rispettive competenze, si impegnano reciprocamente ad avviare azioni volte a realizzare una proficua collaborazione finalizzata all'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati, tecnopatici ed agli assistiti del servizio Sanitario nazionale anche attraverso la ricerca di nuove tecnologie e metodologie di assistenza e la sperimentazione e l'applicazione di protocolli innovativi di riabilitazione da trasferire nel campo applicativo;



## **Art. 1**

### **(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

## **Art. 2**

### **(Prestazioni sanitarie a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici)**

L'INAIL erogherà agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici, con oneri a proprio carico, le prime cure ambulatoriali di cui all' art. 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, con i correlati accertamenti diagnostici e prestazioni specialistiche, e le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, anche in regime residenziale, presso le proprie strutture, già attivate o da attivare, nel territorio regionale.

Le strutture dell'INAIL già presenti e operanti sul territorio di Regione Lombardia, in possesso dei requisiti tecnico-sanitari di cui agli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente protocollo, del quale costituisce parte integrante (cfr. ALL. 1).

L'INAIL, compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili, previo accordo con Regione Lombardia e in coerenza con il Piano Sanitario Regionale, potrà attivare nuove strutture finalizzate all'erogazione delle predette prestazioni sanitarie. L'attivazione delle predette strutture è subordinata alla positiva verifica dei requisiti previsti dagli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

## **Art. 3**

### **(Prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici)**

L'INAIL e Regione Lombardia individueranno, di comune accordo, le strutture pubbliche o private, in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività, con le quali l'INAIL potrà stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.

## **Art. 4**

### **(Prestazioni sanitarie a favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale)**

Presso le strutture sanitarie dell'INAIL, in possesso dei requisiti specificati nel precedente articolo 2, potranno essere erogate a favore degli assistiti del Servizio Sanitario le prestazioni di cui al predetto articolo, se incluse nei livelli essenziali di assistenza, per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale.

I rapporti economici connessi all'erogazione delle prestazioni di cui al comma precedente saranno regolati da apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 8-quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto della programmazione dei volumi massimi di prestazioni sanitarie erogabili a carico del Servizio Sanitario, nonché delle tariffe sanitarie vigenti.

#### **Art. 5**

##### **(Prestazioni di assistenza protesica a favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale).**

Le prestazioni di assistenza protesica che l'INAIL, ai sensi dell'articolo 19 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, erogherà a favore degli assistiti del Servizio sanitario della Regione Lombardia, presso il Centro di Vigorso di Budrio o sue filiali, saranno rimborsate all'INAIL nel rispetto delle tariffe di cui all'art 4, comma 1 del decreto del Ministro della Salute del 12 settembre 2006 come modificate dall'art 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2007, n 244 e successive modificazioni.

#### **Art. 6**

##### **(Convenzioni attuative)**

Allo scopo di realizzare una piena sinergia, nel contesto di un sistema coordinato di servizi e strutture dedicate all'assistenza sanitaria, riabilitativa e protesica, al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, all'erogazione, in favore degli assistiti del SSN, delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 4 e 5 nonché alla ricerca di nuove tecnologie e metodologie di assistenza così come alla sperimentazione e all'applicazione di protocolli innovativi di riabilitazione, Regione Lombardia e l'INAIL stipuleranno una o più convenzioni attuative con le quali si provvederà, tra l'altro, a:

- individuare le specifiche strutture o i servizi pubblici o privati utilizzati per l'erogazione delle prestazioni;
- definire i contenuti e le modalità di gestione dei flussi informativi, in termini di reciprocità, anche attraverso forme di integrazione dei sistemi informatici e lo sviluppo di servizi in cooperazione applicativa;
- definire le modalità di regolazione dei rapporti economici eventualmente stabiliti tra il Servizio Sanitario Regionale e l'INAIL e realizzare livelli di sinergia tra la Regione e l'INAIL, idonei a garantire che gli infortunati sul lavoro ed i tecnopatici non debbano anticipare gli oneri per prestazioni, conseguenti agli eventi assicurati, erogate dal Servizio Sanitario Nazionale che, in base alle vigenti disposizioni, sono a carico degli assistiti, e che detti oneri siano corrisposti direttamente dall'INAIL;
- definire le modalità di raccordo tra le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e l'INAIL per l'avvio tempestivo dell'infortunato sul lavoro e del tecnopatico ad un efficace ed appropriato percorso terapeutico e riabilitativo;

- definire, nell'ambito delle sinergie tra il Servizio Sanitario e l'INAIL, modalità condivise di utilizzo delle risorse umane e strumentali nello svolgimento delle attività finalizzate all'erogazione delle prestazioni.

Con le predette convenzioni attuative potranno essere attivate stabili forme di collaborazione nei seguenti ambiti di attività:

- collaborazione in progetti di ricerca scientifica/tecnologica per la creazione di protocolli riabilitativi innovativi da trasferire in campo applicativo e per il reinserimento socio-lavorativo;
- collaborazione ad iniziative di promozione della pratica sportiva a livello agonistico ed amatoriale per le persone con disabilità;
- collaborazione ad iniziative di comunicazione sulle tematiche della disabilità;
- collaborazione a progetti formativi in ambito protesico, riabilitativo e di reinserimento sociale e lavorativo.

#### **Art. 7**

##### **(Tavolo tecnico di coordinamento)**

Regione Lombardia e l'INAIL si impegnano a costituire un tavolo tecnico di coordinamento, i cui componenti saranno indicati dalle parti in numero di tre (3) per ciascuna di esse, con il compito di monitorare l'attuazione del presente protocollo di intesa e di approfondire le tematiche che saranno oggetto delle convenzioni attuative di cui al precedente articolo 6.

#### **Art. 8**

##### **(Attuazione del protocollo)**

L'attuazione del presente protocollo sarà garantita da Regione Lombardia (Direzioni Generali Salute/Programmazione Integrata e Finanza/Attività Produttive, Ricerca e Innovazione) e dalla Direzione Regionale di INAIL.

Le parti convengono che la prima convenzione attuativa sarà, tra l'altro, finalizzata alla messa in opera di un "Sistema in rete" che permetta la creazione di una filiera completa del recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati sul lavoro e tecnopatici attraverso l'elaborazione di nuove tecnologie e metodologie di assistenza e la sperimentazione di protocolli riabilitativi innovativi da trasferire nel campo applicativo.

Il "Sistema in Rete" sarà realizzato attraverso un "Polo Integrato della Ricerca" che vedrà collaborare INAIL con le strutture identificate da Regione Lombardia.

**Art. 9**

**(Durata)**

Il presente protocollo ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata entro 60 giorni dalla scadenza.

**Art. 10**

**(Facoltà di recesso)**

La facoltà di recesso potrà essere esercitata, da ciascuna delle parti, con preavviso scritto di almeno tre mesi.

Il recesso non comporterà l'interruzione delle convenzioni attuative, nel frattempo stipulate, e dei progetti e delle iniziative in corso.

**Art. 11**

**(Foro competente)**

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Milano.

**Art. 12**

**(Registrazione)**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente. Il presente atto viene redatto in triplice copia ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Milano, lì

<b>PER REGIONE LOMBARDIA</b>	<b>PER INAIL</b>
<p><i>IL PRESIDENTE</i> <i>Roberto Maroni</i></p> <p>-----</p>	<p><i>IL PRESIDENTE</i> <i>Massimo De Felice</i></p> <p>-----</p>

<b>STRUTTURE SANITARIE INAIL IN LOMBARDIA</b>		
	<b>SEDE</b>	<b>INDIRIZZO</b>
1	MI PORTA NUOVA	Corso di Porta Nuova 19, Milano
2	MI SABAUDIA	Via Sabaudia 1/3, Milano
3	MI MAZZINI	Via Mazzini 7, Milano
4	MI BONCOMPAGNI	Via Boncompagni 41, Milano
5	PAVIA	Piazza Municipio 15, Pavia
6	LODI	Viale Dalmazia 13, Lodi
7	RHO	Via Martiri della Libertà 23, Rho
8	LEGNANO	Largo Tosi 3, Legnano
9	MONZA	Via Ferrari 36, Monza
10	SESTO S.G.	Via XXIV Maggio 13, Sesto S.G.
11	LECCO	Viale Buozi 15, Lecco
12	SONDRIO	Via Trieste 1, Sondrio
13	MANTOVA	Via Nenni 4, Mantova
14	BRESCIA	Via Cefalonia 52, Brescia
15	MANERBIO	Via Duca d'Aosta 15, Manerbio
16	PALAZZOLO	Via Brescianini 1/3, Palazzolo
17	BRENO	Via Foppo 18/a, Breno
18	CREMONA	Via dei Comizi Agrari 2, Cremona
19	CREMA	Via Pombioli 6, Crema
20	BERGAMO	Via Matris Domini 14, Bergamo
21	TREVIGLIO	Viale Piave 8, Treviglio
22	COMO	Via Petrarca 4, Como
23	VARESE	Viale Aguggiari 6, Varese
24	BUSTO ARSIZIO	Viale Duca d'Aosta 15, Busto A.
25	GALLARATE	Corso Sempione 37, Gallarate
26	SARONNO	Piazza Caduti Saronnesi 7, Saronno



**Regione Lombardia**



**CONVENZIONE ATTUATIVA DI CUI ALL'ART. 8 DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA INAIL E REGIONE LOMBARDIA SOTTOSCRITTO IN DATA [.....] PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA DA PARTE DELL'INAIL NONCHÉ PER LA RICERCA DI NUOVE TECNOLOGIE E METODOLOGIE DI ASSISTENZA E PER LA SPERIMENTAZIONE E L'APPLICAZIONE DI PROTOCOLLI INNOVATIVI DI RIABILITAZIONE.**

L'anno , il giorno [...] del mese di [...]

**TRA**

**REGIONE LOMBARDIA**, con sede in Milano Piazza Città di Lombardia 1 CF n. 80050050154, e Partita IVA 12874720159 nella persona dei Direttori Generali:

<b>Ing. Francesco Baroni</b>	Direzione Centrale Programmazione Integrata e Finanza
<b>Dott. Walter Bergamaschi</b>	Direzione Generale Salute
<b>Dott. Roberto Albonetti</b>	Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione

**E**

**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO** (di seguito denominato INAIL), codice fiscale 01165400589, con sede e domicilio fiscale in Milano, Corso di Porta Nuova, n. 19, nella persona del Direttore Regionale per la Lombardia, **Dott. Antonio Traficante**, Dirigente con incarico di livello generale nominato con determina del Presidente dell'INAIL n. 151 del 21 giugno 2013;

*Regione Lombardia, INAIL sono anche dette, congiuntamente, le "Parti".*

**PREMESSO** che:

- in attuazione dell'Accordo quadro approvato dalla Conferenza Stato – Regioni il 2 febbraio 2012 INAIL e Regione Lombardia hanno sottoscritto in data [.....] il Protocollo d'intesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL;
- secondo quanto previsto dall'art. 6 del predetto Protocollo potranno essere attivate per mezzo di apposite convenzioni attuative stabili forme di collaborazione, tra l'altro, in progetti di ricerca scientifica/tecnologica per la creazione di protocolli riabilitativi innovativi da trasferire in campo applicativo e per il reinserimento socio-lavorativo;
- ai sensi dell'art. 8 dello stesso Protocollo la prima convenzione attuativa sarà, tra l'altro, finalizzata alla messa in opera di un **"Sistema in rete"** che permetta la creazione di una filiera completa del recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati sul lavoro e tecnopatici attraverso l'elaborazione di nuove tecnologie e metodologie di assistenza e la sperimentazione di protocolli riabilitativi innovativi da trasferire nel campo applicativo.

Il "Sistema in Rete" sarà realizzato attraverso un "Polo Integrato della Ricerca" che vedrà collaborare INAIL con le strutture identificate da Regione Lombardia.

**RILEVATO** che Regione Lombardia intende:

- valorizzare gli investimenti fatti sul proprio territorio nel campo della meccatronica, robotica, design, edilizia sostenibile, elettronica, sensoristica, bioingegneria, materiali funzionali, sicurezza e rischio in termini di:
  - infrastrutture di ricerca ed universitarie;
  - infrastrutture e servizi sanitari;
  - progetti di ricerca su metodologie e tecnologie per la riabilitazione, con il coinvolgimento di strutture di ricerca, università e con strutture sanitarie pubbliche e private;
- qualificare il territorio lombardo ed in particolare quello lecchese come centro di eccellenza per la cura (ospedaliera e non ospedaliera per lungo degenti) e la ricerca sulla cura e sui modelli erogativi e gestionali in favore di vittime di eventi traumatici e tecnopatici, in grado di rispondere alle necessità terapeutiche anche di cittadini non residenti nella Regione;

**DATO ATTO** che Regione Lombardia ritiene, pertanto, necessario per la realizzazione del "Sistema in rete" di cui all'art 6 della presente convenzione assumere come punto di riferimento Lecco e il suo territorio che presentano una situazione unica in Italia caratterizzata da:

- presenza di un nuovo Campus universitario (del Politecnico di Milano) in cui sono presenti i laboratori e i ricercatori di 5 istituti di ricerca del CNR, con un accordo di condivisione delle infrastrutture di ricerca. Diversi di questi laboratori svolgono attività di ricerca relativa ai temi della riabilitazione (tecnologie e modello gestionali), del monitoraggio e dell'assistenza a distanza, della sicurezza sul luogo del lavoro, del reinserimento in casa, nel luogo di lavoro e in ambito sportivo.
- una rete territoriale (Politecnico di Milano sede territoriale di Lecco, CNR, IRCCS MEDEA, IRCCS INRCA, Clinica Riabilitativa Villa Beretta, Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, con il coordinamento di Univerlecco) che da oltre 10 anni lavora in sinergia a progetti di ricerca e sviluppo sulla neuriorabilitazione. Tale rete è stata riconosciuta a livello regionale e nazionale, tanto che l'associazione Univerlecco è stata individuata da Regione Lombardia come capofila del Cluster Tecnologico Regionale "Tecnologie per gli Ambienti di Vita", che è uno dei 6 fondatori del cluster nazionale, promosso dal MIUR. Il Cluster "Tecnologie per gli ambienti di vita" si propone lo "Sviluppo di conoscenze, soluzioni tecnologiche, impianti, costruzioni e prodotti altamente innovativi che, secondo uno schema di Ambient Intelligence ed Ambient Assisted Living, permettano di ridisegnare l'ambiente di vita in modo da promuovere e favorire l'inclusione, la sicurezza, il benessere, la salute e l'ecosostenibilità". Con ambiente di Vita si intende la casa, la scuola ed i luoghi di lavoro.

**TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

##### **(Premesse)**

Le premesse nonché i documenti, gli atti, i provvedimenti e le disposizioni di natura normativa e/o regolamentare in esse richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **Art. 2**

##### **(Oggetto)**

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL nonché le sinergie con l'INAIL nell'ambito di un "Sistema in Rete" con i soggetti che saranno individuati da Regione Lombardia per la ricerca di nuove tecnologie e metodologie di assistenza così come la sperimentazione e l'applicazione di protocolli innovativi di riabilitazione, come meglio specificato nel successivo art. 6.



### **Art. 3**

#### **(Individuazione delle strutture sanitarie)**

Le parti individuano, di comune accordo, le strutture, in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività, con le quali l'INAIL potrà stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.

In fase di prima attuazione, le strutture individuate sono quelle indicate nell'elenco allegato alla presente convenzione, della quale costituisce parte integrante (cfr. ALL. 1).

L'elenco delle strutture potrà essere periodicamente aggiornato d'intesa tra le parti.

### **Art. 4**

#### **(Convenzioni con le strutture sanitarie)**

Le convenzioni che l'INAIL stipulerà con una o più delle strutture di cui al precedente articolo prevederanno l'obbligo della struttura di erogare le prestazioni richieste alle condizioni di cui al nomenclatore tariffario allegato alla convenzione stessa.

La struttura convenzionata assumerà l'obbligo di erogare le prestazioni con la tempestività necessaria, rispettando i tempi che saranno indicati in convenzione. L'impegno di cui sopra sarà assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo per il quale l'assistito INAIL è indirizzato alla struttura.

### **Art. 5**

#### **(Oneri delle prestazioni sanitarie)**

Le prestazioni integrative saranno erogate con oneri ad esclusivo carico dell'INAIL. Qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza queste ultime rimarranno a carico della competente ASL soltanto se prescritte da medici del Servizio Sanitario o da medici dell'INAIL su ricettario fornito dalla ASL ed erogate presso struttura accreditata, nei limiti del budget assegnato.

### **Art. 6**

#### **(Sistema in rete)**

Il "Sistema in rete" consentirà la creazione di una filiera completa del recupero dell'integrità psico-fisica nonché del reinserimento socio-lavorativo degli infortunati e dei tecnopatici, attraverso l'elaborazione di nuove tecnologie e metodologie di assistenza e la sperimentazione di protocolli riabilitativi innovativi da trasferire nel campo applicativo.

Il "Sistema in rete" opererà attraverso un Polo integrato della ricerca che vedrà collaborare INAIL con le strutture identificate da Regione Lombardia.

Attraverso specifiche convenzioni da sottoscrivere tra le Parti saranno definiti:

- le priorità di ricerca ed innovazione e le modalità di interazione, di scambio e di sinergico sviluppo delle conoscenze tra le strutture INAIL e il Polo integrato della ricerca per operare congiuntamente su temi di comune interesse nell'ambito delle tecnologie e dei protocolli di riabilitazione;
- i progetti di interesse comune, le modalità di ripartizione degli oneri in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- le modalità di governance della collaborazione tra le parti nell'ambito del polo integrato della ricerca, anche al fine di valutare l'eventuale insediamento di INAIL in termini di ricercatori e strumentazione di laboratorio nel campus lecchese del Politecnico di Milano;
- il potenziamento della collaborazione con la rete delle strutture sanitarie pubbliche e private che operano sul territorio lecchese avviando percorsi innovativi di sperimentazione e di diffusione dei risultati della ricerca.

#### **Art. 7**

##### **(Attuazione)**

L'attuazione della presente convenzione sarà garantita da Regione Lombardia (Direzioni Generali Salute/Programmazione Integrata e Finanza/Attività Produttive, Ricerca e Innovazione) e dalla Direzione Regionale di INAIL.

#### **Art. 8**

##### **(Durata)**

La presente convenzione ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.

#### **Art. 9**

##### **(Recesso unilaterale)**

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata.

**Art.10**

**(Foreo competente)**

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sar  devoluta alla competenza del Foreo di Milano.

**Art.11**

**(Registrazione)**

Il presente atto   soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente. Il presente atto viene redatto in triplice copia ed   esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Milano, li

<b>Per REGIONE LOMBARDIA</b>	<b>Per INAIL</b>
<p><i>DC Programmazione Integrata e Finanza</i></p> <p><i>Francesco Baroni</i></p> <p>-----</p> <p><i>DG Salute</i></p> <p><i>Walter Bergamaschi</i></p> <p>-----</p> <p><i>DG Attivit� produttive, Ricerca e Innovazione</i></p> <p><i>Roberto Albonetti</i></p> <p>-----</p>	<p><i>Il Direttore Regionale per la Lombardia</i></p> <p><i>Antonio Traficante</i></p> <p>-----</p>

Allegato "B" alla DGR n. del

Allegato "1" all'Allegato "B" della DGR n. del

<b>AO PUBBLICHE RICOVERO RIABILITAZIONE</b>		
<b>ASL</b>	<b>COD</b>	<b>DESCRIZIONE ENTE</b>
301	962	OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII
301	963	AO TREVIGLIO
301	964	AO BOLOGNINI SERIATE
302	954	AO SPEDALI CIVILI BRESCIA
302	955	AO DESENZANO
302	956	AO CHIARI
303	959	COMO - A.O. S.ANNA
304	957	CREMONA - A.O. ISTITUTI OSPITALIERI
304	958	CREMA - A.O. OSPEDALE MAGGIORE
305	960	AO OSPEDALE DI CIRCOLO "A. MANZONI" - LECCO
306	978	LODI - A.O. PROV. DI LODI
307	965	MANTOVA - A.O. OSPEDALE C. POMA
308	966	OSPEDALE L. SACCO - MILANO
308	967	OSPEDALE CA' GRANDA-NIGUARDA - MILANO
308	968	ICP
308	969	OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO
308	970	OSPEDALE S. PAOLO - MILANO
308	971	MILANO - A.O. G. PINI
308	972	OSPEDALE S. CARLO BORROMEO - MILANO
309	973	OSPEDALE DI LEGNANO E CUGGIONO-LEGNANO
309	974	OSPEDALE G SALVINI
310	975	AO MELEGNANO
311	976	AO DESIO E VIMERCATE
311	977	MONZA - A.O. S.GERARDO
312	979	AO PAVIA
313	980	AO - SONDRIO
314	951	AO OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI
314	952	AO OSP. S. ANTONIO ABATE - GALLARATE
314	953	AO OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO
315	315	OSPEDALE VALCAMONICA - ESINE